

Legge regionale 15 maggio 1980, n.56

Inventario forestale della Toscana

ARTICOLO 1

La Regione provvede all'inventario forestale della Toscana, al fine di conoscere le risorse forestali, di programmare il corretto uso, di garantirne il miglioramento e la perpetuazione.

L'inventario ha carattere permanente e le informazioni inventariali hanno nel comune l'ambito territoriale minimo di riferimento.

L'inventario fornisce anche le informazioni necessarie per la preparazione della carta forestale della Toscana e per il suo aggiornamento.

ARTICOLO 2

All'esecuzione dell'inventario forestale si provvede mediante programmi pluriennali approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, che dispongono per un arco di tempo pari a quello del bilancio pluriennale della Regione e assumono come riferimento finanziario le disponibilita' recate da tale bilancio.

Il programma e' approvato entro il 31 gennaio di ogni anno.

L'approvazione del programma e' in funzione della scorrevolezza del bilancio pluriennale della Regione ai sensi dell'art. 49, comma 1, della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28. In sede di approvazione annuale e' data pertanto facolta' di apportare modifiche alle disposizioni approvate con il programma dell'anno precedente, che si intendono altrimenti rinnovate con l'efficacia pluriennale di cui al precedente comma.

Il programma dell'inventario forestale indica in particolare il territorio interessato dai rilevamenti inventariali, i criteri e la metodologia adottati anche in conformita' di quanto stabilito dalla normativa e dalle direttive statali e comunitarie la forma d'esecuzione prescelta.

Il programma importa impegno di spesa per l'effettuazione delle attivita' previste per il primo anno di validita' temporale.

Il Consiglio regionale approva il primo programma pluriennale entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 3

Per l'esecuzione dei lavori dell'inventario forestale, la Regione puo' ricorrere all'affidamento e all'appalto a ditte specializzate e a cooperative di servizio, con preferenza a cooperative di lavoratori forestali e a cooperative di giovani di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni.

Al coordinamento dei lavori inventariali provvede il dipartimento agricoltura e foreste con la collaborazione, per l'elaborazione dei dati e la loro diffusione, del dipartimento SEDD.

I rilevamenti inventariali sono organizzati per aree corrispondenti alle zone sovracomunali di cui alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 37.

La Regione garantisce l'uso esclusivo dei dati rilevati ai fini di cui all'art. 1.

ARTICOLO 4

L'attivit  inerente alle rilevazioni inventariali deve essere preceduta da un'adeguata informazione delle popolazioni interessate da parte dei Comuni.

Il personale addetto ai lavori inventariali puo' accedere alle aree interessate, sia di propriet  pubblica che privata.

L'accesso a dette aree dovra' essere preceduto da apposita comunicazione notificata a cura del Comune competente per territorio al proprietario o a chi ne abbia legittimamente il godimento, nelle forme di legge, almeno 15 giorni prima di quello previsto per l'accesso.

L'atto notificato deve contenere l'indicazione del giorno e dell'ora dell'accesso, nonche' l'indicazione sommaria della durata e della modalita' delle operazioni inventariali.

Il destinatario della notificazione ha facolta' di non consentire l'accesso notificando al Comune, nelle forme di legge, un atto di opposizione nel termine perentorio di 5 giorni dalla data della notificazione di cui al secondo comma.

In caso di consenso tacito all'accesso all'area interessata, il personale incaricato, previo sommario accertamento del regolare compimento della procedura di cui ai commi precedenti, puo' procedere all'accesso anche, se del caso, facendo rimuovere eventuali recinzioni.

In ogni caso, e' dovuto al proprietario o a chiunque altro ne abbia titolo un indennizzo per le piante abbattute o danneggiate per necessita' dei rilevamenti, nella misura stabilita dal Comune competente per territorio, nonche' il risarcimento di ogni altro

danno arrecato.

Ove il danno non sia contestualmente accertato, mediante firma di apposito verbale al termine delle operazioni inventariali, dall'addetto ai rilevamenti e dal danneggiato, quest'ultimo deve provvedere a farne dettagliata denuncia entro 30 giorni dall'accadimento del fatto al Comune competente per territorio.

Qualora non sorgano contestazioni circa la sussistenza o l'ammontare del danno, il risarcimento e' liquidato dal Comune entro 45 giorni dalla data di ricevimento della denuncia o dalla data di deposito presso il Comune del verbale di cui al comma precedente che deve comunque avvenire da parte dell'addetto ai rilevamenti entro tre giorni dal compimento delle operazioni inventariali.

ARTICOLO 5

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti per l'esercizio 1980 in L. 220.000.000, e' fatto fronte con i fondi di cui al capitolo 11420 del bilancio regionale 1980.

Al finanziamento per gli esercizi successivi e' provveduto con le relative leggi di bilancio.